



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 ottobre 2002 € 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 24.

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA.

pag. 10504

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 25.

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

pag. 10511

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 26.

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

pag. 10518

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 27.

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

pag. 10522

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2002, n. 0292/Pres. (Estratto).

Legge regionale 13/2000, articolo 1, comma 20. Accertamento del confine tra i Comuni di Grado e Marano Lagunare.

pag. 10523

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 24.

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSAs.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ERSA

SEZIONE I

ISTITUZIONE DELL'ERSA

Art. 1

(Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ERSA)

1. E' istituita l'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSAs, di seguito denominata ERSAs, quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per lo Sviluppo Rurale e agricolo, all'esercizio delle attività di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di dimostrazione, di divulgazione, di supporto tecnico-scientifico, di formazione e aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale, di orientamento commerciale, nonché di certificazione della qualità.

2. L'ERSAs ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. E' dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 3.

3. L'ERSAs esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge, altresì, attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di sviluppo agricolo e rurale esercitate dalla Regione e dalle altre istituzioni pub-

bliche operanti nel settore.

4. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, nomina il Presidente e il Consiglio di amministrazione.

5. L'ERSAs costituisce la trasformazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura istituito con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, secondo quanto disposto dall'articolo 22.

Art. 2

(Attribuzioni e attività)

1. All'ERSAs sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi di Sviluppo Rurale e agricolo e di promozione del settore agro-alimentare.

2. In particolare l'ERSAs:

- a) redige e attua singoli progetti di intervento secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale;
- b) attua, anche in collaborazione con il mondo della ricerca e con le istituzioni universitarie della Regione, la sperimentazione agraria, agro-alimentare e agro-ambientale, effettua studi e prove utili al progresso tecnico dell'agricoltura e svolge, per conto dell'Amministrazione regionale, studi, ricerche e indagini anche a supporto scientifico dell'attività legislativa regionale;
- c) realizza, promuove e coordina l'attività di informazione e aggiornamento tecnico degli imprenditori, degli operatori agricoli e dei tecnici nell'ambito del comparto agro-alimentare, collegandola con la ricerca applicata e la sperimentazione, anche attraverso prove dimostrative nelle aziende agricole ubicate sul territorio regionale;
- d) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agro-alimentari regionali;
- e) realizza programmi di cooperazione internazionale finanziati dallo Stato, dalla Comunità europea, nonché da altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per i settori agricolo e rurale;
- f) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo, di turismo rurale e educazionale, di agricoltura biologica, di conservazione delle biodiversità, di valorizzazione dei percorsi naturalistici, delle aree protette e rurali, dei sistemi di coltivazione di valore storico-culturale;

- g) orienta i produttori nella scelta dell'indirizzo produttivo aziendale in generale e dei singoli prodotti in particolare, anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione delle filiere, informa il cittadino sulle caratteristiche qualitative dei prodotti locali, svolge azione di marketing e cura la formazione ed educazione alimentare;
- h) effettua gli studi, le analisi chimico-agrarie e le prove tecniche di campo per il miglioramento, la validazione, il controllo e la certificazione, genetica e fitosanitaria, delle colture agrarie, dei prodotti vegetali, dei fitofarmaci e relativi residui e della qualità dei prodotti agro-alimentari e gestisce i marchi di qualità, predisponendo i disciplinari di produzione, ovvero assistendo i produttori nella stesura dei medesimi. Svolge altresì funzioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Art. 3

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) lo Statuto e le sue modificazioni;
- b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
- c) i piani pluriennali di attività;
- d) il Regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, e i Regolamenti di funzionamento e di contabilità e le loro modificazioni;
- e) gli atti e i contratti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.

2. Ai fini del controllo, gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro venti giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale dell'agricoltura, che ne cura l'istruttoria.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego, gli atti diventano esecutivi.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'ERSA adempie il provvedimento alle eventuali indicazioni della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera giuntale.

5. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza sono richiesti elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

6. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere trasmesse contestualmente alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

7. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.

8. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, il Presidente dell'ERSA fornisce al Presidente della Regione o, se delegato, all'Assessore regionale all'agricoltura, nei termini stabiliti dallo stesso Presidente o Assessore, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti.

Art. 4

(Incarichi, consulenza e collaborazioni)

1. L'ERSA svolge per conto della Regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali.

2. I laboratori dell'ERSA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico per conto della Regione e degli altri soggetti operanti nel settore agricolo.

3. L'ERSA stabilisce rapporti di collaborazione e interscambio con le Università, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca agricola ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche nel settore rurale.

4. Le prestazioni erogate dall'ERSA ai sensi dei commi precedenti sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi e i costi delle prestazioni stesse.

SEZIONE II

STATUTO E ORDINAMENTO DELL'ERSA

Art. 5

(Statuto)

1. L'ERSA ha un proprio Statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza, revoca, sostituzione e incompatibilità del Presidente e dei componenti degli organi medesimi, e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ERSA.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data del decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e viene inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 6

(organi)

1. Sono organi dell'ERSA:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica quattro anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ERSA, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ERSA e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 3 e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

Art. 8

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due membri che sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica quattro anni.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti per il funzionamento dell'ERSA e, in particolare:

- a) lo Statuto, il Regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, il Regolamento di funzionamento, il Regolamento di contabilità e le loro modificazioni;
- b) i bilanci di previsione pluriennale e annuale, le relative variazioni, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;
- c) i programmi pluriennali e annuali di intervento, sentite le organizzazioni professionali agricole;
- d) l'attribuzione degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di settore;
- e) la nomina della delegazione trattante di parte aziendale e l'autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi aziendali;
- f) l'autorizzazione alla stipula dei contratti e alle transazioni;
- g) l'approvazione della relazione semestrale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, redatta dal Direttore generale.

3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore generale dell'ERSA con funzioni di segreteria.

Art. 9

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Regione.

2. Due revisori effettivi e uno supplente sono designati dall'Assessore regionale all'agricoltura; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'Assessore regionale alle finanze.

3. Il Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti.

4. Il Collegio resta in carica quattro anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Regione e al Consiglio di amministrazione dell'ERSA.

5. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

6. Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'ERSA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 10

(Compensi)

1. Per l'espletamento della propria attività, gli organi percepiscono un compenso determinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

Art. 11

(Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione a persona in possesso di diploma di laurea nonché di adeguata esperienza e preparazione, coerenti con le funzioni dell'ERSA.

2. Il Direttore generale:

- a) cura l'attuazione dei programmi e l'attività volta ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e la qualità dei servizi;
- b) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e per le proposte di variazione in

corso di esercizio;

- c) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'ERSA;
- d) approva i contratti e le convenzioni;
- e) indirizza, verifica e controlla l'attività dei Direttori di settore, sovrintendendo altresì al personale e al funzionamento degli uffici dell'ERSA;
- f) cura i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell'attività, con la Direzione regionale dell'agricoltura;
- g) adempie ad ogni altra funzione delegata dal Consiglio di amministrazione ovvero prevista dal Regolamento di organizzazione.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata quadriennale.

4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 12

(Direttori di settore)

1. Il Direttore generale è coadiuvato da Direttori di settore preposti a specifiche strutture individuate dal Regolamento di organizzazione; l'incarico di Direttore di settore è attribuito, con provvedimento motivato, dal Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Direttore generale.

2. I Direttori di settore sono scelti tra persone che, in possesso di diploma di laurea, abbiano svolto qualificata attività coerente con le competenze dell'ERSA.

3. I rapporti di lavoro dei Direttori di settore sono regolati da contratto di lavoro di diritto privato di durata quadriennale, e possono essere rinnovati.

4. Il conferimento dell'incarico di Direttore di settore a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente

di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

5. Il Consiglio di amministrazione può, a fronte di particolari e motivate esigenze, assegnare gli incarichi di cui al presente articolo anche in deroga al possesso del titolo di studio di cui al comma 2, a persone di comprovata esperienza professionale maturata, per almeno cinque anni, in posizioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private.

Art. 13

(Disciplina dei contratti del Direttore generale e dei Direttori di settore)

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi negoziali essenziali e i contenuti dei contratti di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 12, comma 3, ivi compresa la determinazione degli emolumenti.

2. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di Direttore generale e di Direttore di settore non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di leggi nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla revoca degli incarichi con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

4. Fra gli elementi essenziali dei contratti sono ricomprese le clausole di risoluzione anticipata. In ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 14

(Regolamenti di organizzazione, di funzionamento e di contabilità)

1. Il Consiglio di amministrazione adotta i Regolamenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dalla data del decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Con propri Regolamenti, l'ERSA disciplina, su proposta del Direttore generale:

- a) l'assetto organizzativo, ivi compresa la pianta organica, nonché le funzioni e le attribuzioni dei Direttori di settore;
- b) le modalità per la prestazione da parte dell'ERSA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella, a condizioni di particolare favore, ad associazioni in particolare di sviluppo agricolo e rurale prive di scopo di lucro rappresentative di istanze

sociali;

- c) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 18, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

3. Qualora la realizzazione di una particolare attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, qualitativamente o quantitativamente non presenti, l'ERSA può ricorrere a specifiche consulenze professionali, a collaborazioni esterne, convenzioni, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a contratti di formazione e lavoro ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. La disciplina degli istituti, qualora non prevista nel contratto collettivo di lavoro, è contenuta nel Regolamento di cui al comma 2, lettera a).

4. I Regolamenti di cui al comma 2 devono inoltre ispirarsi:

- a) alla programmazione delle attività e degli interventi;
- b) all'interdisciplinarietà e alla specializzazione, nonché alla responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;
- c) alla collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;
- d) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche.

Art. 15

(Programmazione dell'attività)

1. Nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 16, nonché in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 4, il Consiglio di amministrazione dell'ERSA predispone i programmi di attività.

2. Per la predisposizione del primo programma annuale di attività dell'ERSA si prescinde dalla predisposizione del piano pluriennale e dalla formalizzazione delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 4.

SEZIONE III

COMITATO TECNICO DI INDIRIZZO

Art. 16

(Comitato tecnico di indirizzo)

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ERSA, nell'ambito del coordinamento e della integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico di indirizzo composto da:

- a) il Presidente dell'ERSA, in qualità di Presidente;
- b) il Direttore regionale dell'agricoltura;
- c) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante delle organizzazioni cooperative;
- e) un rappresentante della Unioncamere;
- f) un rappresentante della Facoltà di Agraria dell'Università di Udine;
- g) un rappresentante nominato dall'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
- h) un rappresentante dell'Associazione regionale dei consumatori;
- i) un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);
- l) un rappresentante nominato dal Collegio dei periti agrari e agrotecnici;
- m) un rappresentante dell'Associazione vivaisti viticoli del Friuli Venezia Giulia;
- n) un rappresentante designato dai Consorzi tutela vini del Friuli Venezia Giulia.

2. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ERSA. Possono essere altresì invitati i Direttori di settore, nonché altri Direttori di strutture regionali eventualmente interessate.

3. Al Comitato compete l'attività di consulenza tecnica al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo al Presidente le proprie valutazioni e proposte.

4. Il Comitato dura in carica cinque anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre e ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio di amministrazione determina il gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 17

(Dotazione finanziaria dell'ERSA)

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ERSA:

- a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;

- b) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi;
- c) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
- d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ERSA;
- e) eventuali finanziamenti della Comunità europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza previste dall'articolo 2.

Art. 18

(Gestione economico-patrimoniale)

1. L'ERSA ha un patrimonio e un bilancio propri.

2. L'esercizio finanziario dell'ERSA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto e adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Direttore generale e del Comitato tecnico di indirizzo di cui all'articolo 16, è trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per gli adempimenti di cui all'articolo 3. Il relativo conto consuntivo deve essere adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Personale dell'ERSA)

1. Nei limiti della pianta organica stabilita dal Regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), all'ERSA è attribuito, con decreto del Presidente della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, il personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e il restante personale regionale, che abbiano presentato domanda di trasferimento nel ruolo dell'ERSA secondo le modalità e i termini determinati con provvedimento della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura è temporaneamente assegnato all'ERSA. Il personale stesso conserva, sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il Direttore dell'Ente e il personale preposto ai Servizi dell'Ente medesimo conservano i propri incarichi sino alla nomina, rispettivamente, del Direttore generale dell'ERSA e dei Direttori di settore. Sino alla definizione, mediante il Regolamento di cui all'artico-

lo 14, comma 2, lettera a), dell'assetto organizzativo dell'ERSA, continuano ad operare le strutture periferiche, a livello di Servizio e inferiore al Servizio, dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura.

3. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 1, il personale di cui al comma 2, che non sia inquadrato nel ruolo dell'ERSA, è riassegnato ad altre strutture dell'Amministrazione regionale; in ogni caso, qualora le opzioni esercitate non consentano di coprire tutti i posti previsti dalla pianta organica, il personale medesimo può essere assegnato in posizione di comando presso l'ERSA anche in deroga ai limiti temporali e numerici previsti dalla vigente normativa regionale.

4. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ERSA, ai sensi del comma 1, conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata presso l'ente di provenienza; sono fatti altresì salvi gli effetti di eventuali procedure di mobilità verticale interna in corso di effettuazione alla data di inquadramento.

Art. 20

(Inquadramento del personale del Centro Servizi Agrometeorologici)

1. Il personale del Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli Venezia Giulia che, alla data del 31 dicembre 2001, svolgeva incarichi funzionali alle attività e ai compiti attribuiti all'ERSA dalla presente legge, può essere inquadrato nel ruolo dell'ERSA stessa nei limiti della pianta organica.

2. L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato previo superamento di un corso-concorso secondo i termini, i criteri e le modalità fissati con decreto del Direttore generale.

3. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ERSA conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 4.

4. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento, il personale non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'ente di provenienza con quelli spettanti presso l'ERSA; in ogni caso è garantito il trattamento economico di miglior favore.

Art. 21

(Ruolo e trattamento giuridico ed economico del personale)

1. L'ERSA ha un proprio ruolo e al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale regionale dalla normativa regionale e dal contratto collettivo di lavoro regionale. La disciplina delle materie di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è definita mediante autonoma contrattazione integrativa aziendale. La contrattazione aziendale è attuata a decorrere dal quadriennio contrattuale 2002-2005; sino alla definizione di detta contrattazione, al personale dipendente dell'ERSA si applica la disciplina prevista per il personale regionale.

2. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 22

(Norme transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 23, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, provvede al disbrigo degli affari correnti e all'adozione degli atti necessari e urgenti. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata del Commissario, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina il nuovo Commissario per il completamento delle suddette incombenze.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo, nonché il compenso da corrispondere al Commissario.

3. Il Commissario provvede altresì a predisporre la consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché:

- a) alla ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- b) alla predisposizione della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

4. La titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi pertinenti all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura restano in capo all'ERSA.

5. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale del personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura.

6. Ovunque leggi e Regolamenti regionali citino l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, la citazione deve intendersi riferita all'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSa per le materie alla stessa attribuite ovvero agli uffici dell'Amministrazione regionale come individuati ai sensi del comma 7.

7. Le competenze dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, non comprese tra quelle attribuite all'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSa sono ripartite, con provvedimento della Giunta regionale, tra gli uffici dell'Amministrazione regionale.

8. In conformità alle disposizioni di cui al comma 7, l'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSa è autorizzata all'eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie alla Regione.

9. Il personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, già adibito alle competenze di cui al comma 7, verrà assegnato agli uffici con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale da assumersi successivamente alla cessazione del regime commissariale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1 ottobre 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, reca: «Riforma e riordinamento di Enti regionali».

Nota all'articolo 9

- L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 («Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»), è il seguente:

Art. 1

(Registro dei revisori contabili)

1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/2002, è il seguente:

Art. 4*(Oggetto della contrattazione collettiva)*

(omissis)

2. La contrattazione integrativa di Ente ha per oggetto le seguenti materie:

- a) trattamenti economici accessori e produttività;
- b) criteri e modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne;
- c) progressioni di carriera verticale;
- d) profili professionali e relative mansioni;
- e) modalità per l'istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di cui al comma 1, lettera d);
- f) articolazione dell'orario di servizio e di lavoro;
- g) trattamento di missione, lavoro straordinario e quantificazione del relativo compenso;
- h) criteri di valutazione del rendimento del personale;
- i) criteri e procedure di trasferimento nell'ambito dell'Amministrazione regionale, quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di trasferimento;
- j) disciplina dei trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria;
- k) disciplina delle forme di lavoro flessibile;
- l) disciplina delle ferie, permessi e assenze per malattia;
- m) disciplina della formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
- n) disciplina della tutela della gravidanza e puerperio;
- o) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- p) disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;
- q) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali, della libertà e della partecipazione sindacale;
- r) ogni altra materia attribuita in sede di contrattazione collettiva regionale.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 8, comma 23, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2002)»), è il seguente:

Art. 8*(Interventi nei settori produttivi)*

(omissis)

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'ERSA di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono sciolti.

23. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi di cui al comma 22, di un Commissario straordinario per l'ERSA, che dura in carica sino al 30 novembre 2002, con il compito di adottare gli atti necessari all'attività dell'Ente secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI**Proposta di legge n. 233**

- d'iniziativa dei consiglieri Di Natale, Gottardo, Stefanoni e Violino, presentata al Consiglio regionale il 17 dicembre 2001;
- assegnata alla I Commissione permanente l'8 gennaio 2002;
- esaminata dalla I Commissione permanente nelle sedute del 5 giugno, 19 giugno e 16 luglio 2002 e, in quest'ultima, approvata a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Di Natale e, di minoranza, dei consiglieri Fontanelli e Petris;
- esaminata e approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'11 settembre 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/6249-02 del 25 settembre 2002.

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 25.

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1*(Natura e finalità dell'EZIT)*

1. L'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), Ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alle vigenti normative e modificato nelle parti evidenziate dalle allegato planimetrie (allegato A).

2. L'EZIT amministra il comprensorio industriale anche con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d'uso urbanistica.

3. L'EZIT ha durata illimitata.

4. L'EZIT è dotato di autonomia finanziaria fondata sulle seguenti fonti finanziarie:

- a) i contributi comunitari, statali, regionali e privati;
- b) i ricavi derivanti dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni di locazione;
- c) i contributi e i canoni a copertura dei costi sostenuti dall'Ente per i servizi erogati.

5. L'Ente accede ai finanziamenti previsti dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Regione a favore dei Consorzi industriali.

Art. 2

(Organi)

1. Sono organi dell'EZIT:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 3

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, dura in carica quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EZIT, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori ed esercita le competenze previste dallo Statuto.

3. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal Vicepresidente, nominato ai sensi dello Statuto.

Art. 4

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e controllo delle attività dell'Ente ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattordici membri di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, nominati con decreto del Presidente della Regione e designati come segue:

- a) due rappresentanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) un rappresentante della Provincia di Trieste;
- c) un rappresentante del Comune di Trieste;
- d) un rappresentante del Comune di Muggia;
- e) un rappresentante del Comune di San Dorligo della Valle;

- f) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;
- g) un rappresentante dell'Autorità portuale di Trieste;
- h) un rappresentante del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella Provincia di Trieste;
- i) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni degli industriali;
- l) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni degli artigiani;
- m) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni dei commercianti;
- n) due rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. In caso di mancata designazione unitaria dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere i), l), m) e n), il Presidente della Regione nomina i membri mancanti scelti tra persone di comprovata esperienza nella rispettiva categoria.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'Ente ed esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto.

4. Le richieste di designazione sono fatte dall'EZIT; le designazioni sono comunicate dall'EZIT alla Direzione regionale dell'industria per la predisposizione degli atti di nomina.

Art. 5

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.

4. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice civile.

5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo finanziario, contabile e gestionale.

Art. 6

(Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, dura in carica ulteriori centottanta giorni rispetto al Consiglio di amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile.

2. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dalle direttive del Presidente, il Direttore è responsabile della gestione dell'Ente.

3. Il Direttore è a capo del personale ed è responsabile dell'organizzazione degli uffici dell'Ente. E' responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione dell'Ente.

4. Le competenze funzionali del Direttore sono precisamente quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento del personale vigente.

Art. 7

(Competenze dell'Ente)

1. Nell'ambito del proprio territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'EZIT, in particolare:

- a) promuove e favorisce lo sviluppo economico e infrastrutturale dell'area amministrata autorizzando gli insediamenti di attività industriali, economiche e di servizi;
- b) provvede alla programmazione e pianificazione del territorio;
- c) acquisisce, vende e dà in locazione aree e immobili al fine di consentire la realizzazione di insediamenti industriali, economici e di servizi o di attività connesse;
- d) progetta e realizza opere pubbliche e infrastrutture anche previo esercizio del potere di esproprio;
- e) promuove e gestisce servizi alle imprese per i quali può fissare contributi e canoni a copertura dei costi sostenuti;
- f) esercita funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei progetti e dei programmi autorizzati;
- g) è titolare del diritto di usare gratuitamente i fondi, gli edifici, le installazioni e i macchinari di proprietà dello Stato situati entro l'area del proprio comprensorio;
- h) può espropriare aree e immobili che risultino inutilizzati, secondo i Regolamenti adottati;
- i) svolge funzioni di sportello unico per le attività produttive, ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, con la competenza di indire conferen-

ze di servizi e stipulare accordi con gli Enti interessati.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 e anche al di fuori del proprio territorio l'EZIT:

- a) promuove e partecipa allo sviluppo produttivo e infrastrutturale dell'area di riferimento;
- b) promuove, progetta e realizza, concordemente agli indirizzi delle autorità comunitarie, nazionali o regionali, zone industriali anche all'estero.

3. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 1 e 2, l'EZIT opera direttamente, anche mediante la costituzione di società di capitali, ovvero collaborando con altri soggetti pubblici e privati mediante accordi, convenzioni, costituzione o partecipazione a società di capitali e partecipazione a Enti di carattere transnazionale.

Art. 8

(Statuto)

1. Lo Statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'EZIT.

2. Lo Statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso, adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi quaranta giorni.

3. In caso di mancata approvazione l'EZIT adegua lo Statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. In sede di prima attuazione della presente legge lo Statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, è inviato alla Direzione regionale dell'industria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa ed è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, l'Assessore regionale all'industria, previa diffida e fissazione di un nuovo termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, nomina un Commissario che provvede alla stesura dello Statuto entro il termine perentorio indicato nell'atto di nomina.

Art. 9

(Ordinamento finanziario e contabile)

1. In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità l'EZIT è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000, pubblicato sul supplemento straordinario n. 4 del 19 maggio 2000 al Bollettino Ufficiale della Regione n.

20 del 17 maggio 2000, nonché le disposizioni in materia di contabilità economico-patrimoniale.

Art. 10

(Vigilanza)

1. L'EZIT è sottoposto, per il tramite della Direzione regionale dell'industria, alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del merito i seguenti atti:

- a) bilancio di previsione;
- b) conto consuntivo e bilancio economico patrimoniale;
- c) programma annuale di attività e di promozione industriale;
- d) Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale.

2. Gli atti divengono esecutivi con provvedimento di approvazione della Giunta regionale da adottarsi entro quaranta giorni dal loro ricevimento da parte della Direzione regionale dell'industria; decorso tale termine senza che nei loro confronti venga adottato alcun provvedimento, gli atti divengono comunque esecutivi.

3. In caso di mancata approvazione, l'EZIT si adegua alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dall'EZIT ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e nomina un Commissario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 11

(Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali)

1. Gli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali, relativi agli immobili esistenti, esclusi quelli ad uso abitativo, nel proprio ambito territoriale sono approvati dall'Ente, a pena di nullità.

2. L'approvazione, che può intervenire anche successivamente agli atti stipulati fra privati, è annotata nel Libro tavolare.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina i nuovi organi previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Fino alla nomina dei nuovi organi quelli attualmente in carica sono confermati.

3. L'attuale Direttore dell'EZIT conserva il trattamento economico, giuridico e previdenziale in godimento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore decade entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 13

(Aggregazione temporanea)

1. Per la durata del primo esercizio, al nominato Consiglio di amministrazione viene aggregato, con diritto d'intervento ed espressione di parere consultivo, un rappresentante di Triestexpo Challenge 2007.

Art. 14

(Abrogazione)

1. L'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36, è abrogato.

Art. 15

(Norme di rinvio finale)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge costituite dall'ordine n. 66 del 18 aprile 1953 del cessato Governo militare alleato, e successive modifiche.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esplica i suoi effetti dal medesimo giorno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1 ottobre 2002

TONDO

(vedi cartina allegata)

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 5

- Il titolo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili».

Nota all'articolo 7

- La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, reca: «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale».

Nota all'articolo 9

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres. reca «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione. Approvazione».

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'Ordine n. 66 del 18 aprile 1953 del Governo militare alleato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Governo militare alleato Zona britannico-americana - territorio libero di Trieste n. 12 del 1° maggio 1953 è il seguente:

**TESTO UNICO DEGLI ORDINI
E DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE**

CAPO I

**DELIMITAZIONE
DEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE**

Art. I

Il Porto industriale di Trieste occupa l'area delimitata nella planimetria annessa al presente ordine e contrassegnata quale «Allegato A».

CAPO II

ENTE DEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE

Art. II

E' stato istituito un Ente pubblico denominato «Ente del porto industriale di Trieste»⁽¹⁾, con fine di coordinare, sviluppare e amministrare il porto industriale di Trieste. L'Ente ha la durata di anni 20⁽²⁾.

Art. III

L'Ente ha il compito di promuovere la creazione entro il porto industriale di Trieste di stabilimenti industriali provvisti di attrezzatura tecnica. A tale scopo l'Ente ha la facoltà di:

- a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati od altri beni, situati nel porto industriale di Trieste, sia a proprio nome che a nome delle imprese industriali richiedenti;
- b) acquistare fondi, fabbricati od altri beni, sia a nome proprio che a nome delle imprese industriali richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;
- c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del porto industriale di Trieste;
- d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni ad imprese industriali o ad altri richiedenti;
- e) preparare progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del porto industriale di Trieste;

(1) Denominazione modificata in Ente per la Zona Industriale di Trieste dalla legge 21 aprile 1969, n. 163.

(2) La durata dell'Ente è stata prorogata al 31 dicembre 2007 con D.P.R. n. 705/1978.

- f) promuovere la costruzione di bacini, capannoni, strade, fognature e l'installazione dei servizi di energia elettrica, gas ed acqua, ecc.;
- g) sviluppare i servizi ferroviari necessari al porto industriale di Trieste, ivi compreso il congiungimento ferroviario del porto stesso con le stazioni e con i punti franchi di Trieste, prendendo a tale riguardo gli opportuni accordi con l'Amministrazione ferroviaria;
- h) stipulare accordi con i Magazzini generali circa l'uso dei loro impianti, della rete ferroviaria portuale ed altri servizi, e circa l'impiego del personale dei Magazzini generali stessi;
- i) esigere dalle imprese industriali e di navigazione diritti, canoni e compensi per servizi direttamente prestati o procurati, per l'uso di bacini, ecc.;
- j) provvedere mediante speciale convenzione con il Commissariato generale del Governo, alla sorveglianza ed ai vari servizi di polizia nel porto industriale di Trieste⁽³⁾;
- k) stipulare i contratti necessari al conseguimento dei propri fini;
- l) concedere secondo il suo prudente criterio, agli Enti pubblici ed alle imprese private incaricate dell'attuazione nel porto industriale di Trieste di opere di utilità generale, mutui e sovvenzioni con i fondi all'uopo provvisti dal Commissariato generale del Governo;
- m) compiere, in genere, tutti gli atti necessari per il più efficace sfruttamento, sviluppo e gestione del porto industriale di Trieste, anche, se del caso, mediante la costituzione di speciali commissioni.

Art. IV

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente, da nominarsi dal Commissariato generale del Governo⁽⁴⁾;
- b) un Consiglio direttivo, costituito in conformità all'articolo seguente;
- c) un comitato esecutivo, la cui composizione⁽⁵⁾ e le cui attribuzioni sono fissate dal Regolamento amministrativo;
- d) un direttore esecutivo con funzioni anche di segretario del consiglio direttivo, da nominarsi dal Consiglio direttivo con l'approvazione del Commissariato generale del Governo.

Art. V

Fanno parte del Consiglio direttivo^{(6) (7)}:

- a) cinque rappresentanti del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, dei quali uno della Direzione dei lavori pubblici, uno della Direzione del Bilancio e dei Servizi contabili, uno della Direzione del tesoro, uno della Direzione del lavoro e della Previdenza sociale ed uno della Direzione dell'industria e commercio;
- b) un rappresentante della Prefettura Servizi amministrativi;
- c) un rappresentante dell'Intendenza di finanza;
- d) un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile opere marittime di Venezia - Sezione staccata di Trieste;
- e) un rappresentante del Compartimento di Trieste delle Ferrovie dello Stato;
- f) un rappresentante della Capitaneria di Porto;
- g) un rappresentante della Provincia Trieste;
- h) un rappresentante del Comune di Trieste;
- i) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- l) un rappresentante dei Magazzini generali;
- m) un rappresentante degli armatori;
- n) un rappresentante dell'Associazione degli industriali;
- o) un rappresentante dell'Associazione delle piccole industrie;
- p) un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile;
- q) un rappresentante del compartimento della viabilità statale (A.N.A.S.);

(3) Così modificato dal decreto n. 219/1955, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Commissariato generale per il territorio di Trieste n. 21 del 21 luglio 1955.

(4) Modificato con D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

(5) Modificata con legge 21 aprile 1969, n. 163.

(6) Così modificato con decreto n. 10/1962, Bollettino Ufficiale del Commissariato generale per il territorio di Trieste n. 9 del 21 marzo 1962.

(7) Ulteriormente modificato dalla legge 21 aprile 1969, n. 163.

- r) un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei T.C.;
- s) un rappresentante dell'organizzazione dei lavoratori.

I componenti del Consiglio direttivo, di cui quelli dalla lettera c) alla lettera s) designati dai rispettivi Enti ed uffici, sono nominati dal Commissario generale del Governo. Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio direttivo elegge dal proprio seno il Vice Presidente.

Al Commissario generale del Governo spetta la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la nomina del presidente, di qualsiasi membro del Consiglio direttivo e del Direttore esecutivo e di richiedere la designazione di nuovi rappresentanti da parte degli Enti od uffici di cui al primo comma del presente articolo.

Art. VI

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo, ad eccezione dei cinque rappresentanti del Commissariato generale del Governo⁽⁸⁾ devono avere la propria residenza nella Zona.

Né il presidente, né alcun membro del Consiglio direttivo devono essere:

- dependenti retribuiti a carico dell'Ente;
- arbitri o consulenti in qualsiasi controversia che, comunque, concerna o implichi l'Ente;
- partecipi direttamente o indirettamente a forniture, prestazioni o servizi comunque interessanti l'Ente.

Art. VII

Il Presidente è il capo dell'amministrazione ed a lui è sottoposto tutto il personale.

Egli dura in carica tre anni⁽⁹⁾ e può essere riconfermato. L'attuale Presidente resterà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

A lui spetta:

- di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo;
- di rappresentare legalmente l'Ente e firmare gli strumenti che comportano obbligazioni di carattere giuridico o finanziario;
- di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo;
- di mantenere il collegamento col Commissariato del Governo⁽¹⁰⁾.

Art. VIII

Il Consiglio direttivo si riunisce una volta ogni sei mesi.

Il Presidente potrà convocare in qualsiasi momento una riunione straordinaria del Consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta dei revisori o di almeno quattro membri del Consiglio direttivo.

La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno tredici membri, ivi compreso il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente dell'Ente, in qualità di Presidente del Consiglio, ha voto dirimente.

Non si potranno prendere deliberazioni su questioni non previste dall'ordine del giorno.

Le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo hanno efficacia dopo approvate dal Commissariato generale del Governo⁽¹¹⁾, a tale scopo il presidente invierà ad esso, entro il decimo giorno successivo alla riunione, copia della deliberazione presa.

Qualora il Commissariato generale del Governo⁽¹²⁾ non faccia osservazioni entro quindici giorni dalla data del ricevimento della deliberazione, la stessa s'intende approvata.

Art. IX

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Commissario generale del Governo ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti. Il Presidente e designato dalla Corte dei conti, un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del tesoro, l'altro membro effettivo e l'altro supplente dalla Prefettura Servizi amministrativi⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

I Revisori hanno la facoltà di verificare qualsiasi documento, Registro o fattura relativi all'Ente e, nel disimpegno delle loro attribuzioni, possono usare detta cooperazione del Direttore esecutivo e del personale di amministrazione.

E' in facoltà dei Revisori di rifiutare l'approvazione di qualsiasi conto loro esibito per la verifica, devono però indicare il motivo di tale rifiuto, sottoponendolo entro 10 giorni alla valutazione del Dirigente la Prefettura - Servizi amministrativi⁽¹⁵⁾.

Qualora sussistano motivi rilevanti, i Revisori sia collegialmente, sia individualmente, hanno la facoltà di richiedere la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio direttivo.

I Revisori restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati⁽¹⁶⁾.

Art. X

L'anno finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo⁽¹⁷⁾.

L'Ente compila un bilancio preventivo annuale di spesa e di entrata e lo sottopone al Commissariato generale del Governo⁽¹⁸⁾ per l'approvazione non oltre il 1° novembre di ciascun anno.

L'Ente provvede alle spese per lavori da esso eseguiti o da eseguire nel porto industriale di Trieste con i fondi forniti dal Commissariato generale del Governo e con i redditi derivanti dall'esercizio del porto industriale.

Le opere che graveranno in tutto o in parte a carico dello Stato, saranno stabilite da disposizioni amministrative del Commissariato generale del Governo.

I fondi provvisti dal Commissariato generale del Governo per l'esecuzione di opere demaniali o pubbliche a carico dello Stato non sono soggetti a rimborso da parte dell'Ente. Tali fondi vanno tuttavia iscritti separatamente nella contabilità e riportati in bilancio tra le «partite di giro». Le spese di progettazione, direzione dei lavori ed assistenza al collaudo relative a tali opere, nonché una quota parte delle spese generali, vanno accreditate nel conto di esercizio dell'Ente.

I fondi forniti dal Commissariato generale del Governo ai sensi del primo comma, lettera l) dell'articolo III del presente Ordine per la concessione di mutui, sono rimborsati dall'Ente con gli stessi termini, condizioni e modalità imposti ai mutuatari.

I fondi anticipati dal Commissariato generale del Governo per l'acquisto di terreni, per la costruzione di fabbricati industriali ed, in genere, per l'esecuzione di opere che non siano a carico dello Stato, sono rimborsati dall'Ente con il ricavato delle vendite e delle locazioni di immobili e con gli altri introiti d'esercizio. Tale rimborso tuttavia, è differito allo scadere dei primi cinque anni di esercizio, e sarà effettuato secondo le condizioni, le modalità ed i termini che verranno stabiliti dal Commissariato generale del Governo.

E' istituito un fondo di riserva al quale va accreditato un decimo di tutte le somme percepite dall'Ente. Nei primi cinque anni di esercizio dell'Ente, tuttavia, le somme da accantonare nel fondo di riserva sono fissate al termine di ogni esercizio finanziario di comune accordo tra il Commissariato generale del Governo e l'Ente, in base alle risultanze di bilancio.

Un interesse pari al 2% annuo graverà sulle somme anticipate dal Commissariato generale del Governo ai sensi del sesto comma del presente articolo. Durante il periodo dei primi cinque anni di esercizio tale interesse graverà tuttavia solo sulla metà delle somme così anticipate e sarà accantonato

(13) Vedi nota n. 4.

(14) Così modificato dal decreto n. 76/1957 - Bollettino Ufficiale n. 33 del 21 novembre 1958.

(15) Così modificato dal decreto n. 36/1954 - Bollettino Ufficiale n. 3 del 22 novembre 1954 - Supplemento ordinario 24 novembre 1954.

(16) Così modificato dal decreto n. 36/1959 - Bollettino Ufficiale n. 26 dell'11 settembre 1959.

(17) Modificato con decreto n. 226/1956 - Bollettino Ufficiale n. 20 dell'11 luglio 1956.

(18) Vedi nota n. 4.

(8) Così modificato con decreto n. 10/1962 - Bollettino Ufficiale n. 9 del 21 marzo 1962.

(9) Così modificato con decreto n. 36/1959 - Bollettino Ufficiale n. 26 dell'11 settembre 1959.

(10) Vedi nota n. 4.

(11) Vedi nota n. 4.

(12) Vedi nota n. 4.

in fondo speciale.

Per tutta la durata della sua attività è concesso all'Ente di usare gratuitamente i fondi, gli edifici, le installazioni ed i macchinari di proprietà dello Stato situati entro l'area del porto industriale di Trieste.

Non è consentito all'Ente di stipulare, senza l'autorizzazione del Commissariato generale del Governo⁽¹⁹⁾ contratti, assumere obbligazioni o costituire oneri a scadenza oltre il previsto periodo della sua attività.

Art. XI

E' approvato il Regolamento amministrativo compilato dal Consiglio direttivo dell'Ente che, quale allegato «B» costituisce parte integrante del presente Ordine.

Art. XII

Per gravi motivi il Commissariato generale del Governo⁽²⁰⁾ potrà sciogliere l'Ente del porto industriale di Trieste anche prima della scadenza del termine fissato nell'articolo II del presente ordine. Alla cessazione dell'Ente il Commissariato generale del Governo⁽²¹⁾ nominerà allo stesso un liquidatore. L'eventuale saldo attivo sarà devoluto all'Erario.

CAPO TERZO

ESPROPRIAZIONI

Art. XIII

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro del porto industriale di Trieste, sono necessarie per la costruzione ed esercizio di stabilimenti industriali, per le istituzioni di protezione sociale, ed in generale, per le opere di pubblica utilizzazione.

Per l'attuazione delle opere suddette spetta all'Ente del porto industriale di Trieste la facoltà di espropriare gli immobili occorrenti.

Art. XIV

L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al puro valore venale dell'immobile al tempo dell'espropriazione senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate entro il perimetro del porto industriale⁽²²⁾.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Per i terreni demaniali, compresi nella zona del porto industriale, saranno adottati opportuni accordi fra il Demanio e l'Ente interessato.

Art. XV

L'Ente del porto industriale di Trieste può espropriare anche gli immobili adibiti ad impianti industriali, che non siano più in attività, quando non vengano riattivati entro un congruo termine di diffida notificato dall'Ente⁽²³⁾.

Analoga facoltà di espropriazione spetta all'Ente nei confronti dei terreni acquistati da imprese industriali, che non vengano adibiti ad attività industriali entro un congruo termine di diffida notificato dall'Ente.

Restano salve le diverse discipline contrattuali della materia.

Nella stima di detti immobili si procede secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

I terreni sono stimati in base al valore venale al tempo dell'espropriazione, astrazione fatta dalla loro destinazione industriale e senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nel perimetro del porto industriale.

I muri di cinta, gli edifici ad uso di abitazione ed uffici, i fabbricati ad uso industriale e le relative pertinenze sono valutati in base al valore venale, tenuto conto oltretutto del grado di vetustà anche della possibilità di utilizzazione a scopo industriale.

Nessuno ha diritto a indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguenti all'espropriazione.

(19) Vedi nota n. 4.

(20) Vedi nota n. 4.

(21) Vedi nota n. 4.

(22) Così modificato dal decreto n. 248/1955 - Bollettino Ufficiale n. 24 del 22 agosto 1955.

(23) Così modificato dal decreto n. 20/1961 - Bollettino Ufficiale n. 22 dell'1 agosto 1961.

Art. XVI

Per l'espropriazione degli immobili indicati nei precedenti articoli, l'Ente del porto industriale di Trieste pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione il Dirigente della Prefettura-Servizi amministrativi su richiesta dell'Ente⁽²⁴⁾, ordina il deposito delle somme offerte, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per quanto non previsto nel presente Capo, rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni.

CAPO QUARTO⁽²⁵⁾

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. XVII

Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge n. 351/1904, sono concesse a favore di tutti gli stabilimenti industriali provvisti di attrezzatura tecnica che sono stati e saranno costruiti, ricostruiti, ampliati o convertiti nel porto industriale di Trieste entro il 21 maggio 1969⁽²⁶⁾. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 11 della legge su menzionata sono concesse esclusivamente a favore dei nuovi stabilimenti industriali provvisti di attrezzatura tecnica.

L'ammissione delle facilitazioni doganali di cui al precedente comma è disposta dal Commissariato generale del Governo.

Art. XVIII

Nel periodo che va dal 21 maggio 1949 al 21 maggio 1969 i materiali impiegati nella costruzione, ricostruzione, ampliamento o conversione di stabilimenti industriali nel porto industriale di Trieste o i macchinari stabilmente destinati agli impianti industriali di cui sopra, e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di detti stabilimenti, sono esonerati dal pagamento del diritto di licenza di cui al R.D.L. 13 maggio 1935, n. 894 e successive modificazioni e da quelle dell'imposta generale sull'entrata⁽²⁷⁾.

Art. XIX

In deroga temporanea alle norme dell'articolo 47 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2 convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 è ammesso il rimborso dell'imposta generale sull'entrata che fosse stata, per qualsiasi motivo, corrisposta fino al 31 dicembre 1951, per gli atti economici, dovunque posti in essere, ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste nel presente Capo, purché ne sia fatta documentata richiesta alla Sovrintendenza di finanza entro l'11 dicembre 1952.

Contro il rigetto della domanda di rimborso decretato dalla Sovrintendenza di finanza è ammesso il ricorso al Commissariato generale del Governo.

Art. XX

Gli atti di espropriazione o di acquisto di proprietà nel porto industriale di Trieste a favore dello Stato o dell'Ente del porto industriale sono esenti dall'imposta di Registro, di bollo e da quelle ipotecarie.

Gli atti di primo trasferimento a terzi di tale proprietà o degli edifici costruiti o da costruirsi su dette proprietà sono assoggettati all'imposta di Registro ed ipotecaria nella misura di lire 2.000 semprchè tali atti siano posti in essere entro il 21 maggio 1969⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾.

Tutti gli atti e contratti in base ai quali viene costituita una garanzia a favore dell'Ente del porto industriale di Trieste per obbligazioni assunte nei suoi confronti sia con privilegio che con pegno, su beni mobili, con trascrizione ipotecaria su beni immobili, navi od automezzi, con deposito di cauzioni in contanti o titoli nonché con fidejussione da parte di terzi, sono soggetti all'imposta fissa minima di Registro ed ipotecaria.

L'imposta di registro sui contratti di appalto per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento o trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro del porto industriale, nonché per l'esecuzione di lavori pubblici ese-

(24) Parzialmente modificato dall'articolo 21 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

(25) Abrogate, salvo per quanto riguarda gli articoli 7, 8, 9, della legge 8 luglio 1904, n. 351, dall'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il cui articolo 29 prevede per la Provincia di Trieste, la sola esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.

(26) Così modificato dal decreto n. 20/1958 - Bollettino Ufficiale n. 8 dell'11 marzo 1958.

(27) Vedi nota n. 26.

(28) Vedi nota n. 26.

(29) Così modificato dalla legge n. 707 del 21 luglio 1961 - G.U.R.I. n. 197 del 9 agosto 1961.

guiti dallo Stato o dall'Ente del porto industriale di Trieste è stabilita nella misura fissa di lire 2.000⁽³⁰⁾.

Art. XXI

Tutti gli atti, contratti ed operazioni necessarie per concedere, consolidare, garantire, anche con trascrizione ipotecaria, od estinguere i mutui e le sovvenzioni di cui all'articolo III lettera l) del presente ordine, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto dovuti allo Stato. Questa disposizione si applica anche ai mutui e sovvenzioni già concessi. Le imposte, tasse o diritti già pagati non sono tuttavia ripetibili.

Art. XXII

Le competenze dei notari per la stipulazione dei contratti e la formazione degli atti o qualsiasi altra prestazione, relativa ai mutui e alle sovvenzioni di cui all'articolo precedente, sono ridotti alla metà.

Art. XXIII

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti da leggi generali o speciali, l'Ente del porto industriale di Trieste è parificato, per tutti gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, alle Amministrazioni statali.

All'Ente stesso, per i lavori che eseguirà direttamente o indirettamente nel porto industriale di Trieste, sono concesse altresì tutte le agevolazioni fiscali previste dagli articoli XVII primo comma e XVIII del presente ordine.

CAPO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. XXIV

Gli allegati «A» e «B» menzionati rispettivamente negli articoli I e XI del presente Ordine, sono depositati in originale presso la Direzione degli affari legali del Commissariato generale del Governo ed in copia presso l'Ente del porto industriale di Trieste, dove chiunque vi abbia interesse può liberamente prenderne visione.

Art. XXV

Sono abrogati gli Ordini n. 102 del 12 maggio 1949, n. 104 del 12 maggio 1949, n. 119 dell'8 giugno 1949, n. 22 del 6 febbraio 1950, n. 75 del 20 aprile 1950, n. 112 del 3 giugno 1950, n. 118 del 26 giugno 1950, n. 187 del 27 settembre 1950, n. 199 del 18 ottobre 1950, n. 224 del 8 dicembre 1950, n. 12 del 24 gennaio 1951, n. 39 del 20 febbraio 1951, n. 57 del 18 aprile 1951, n. 85 del 22 maggio 1951, n. 112 del 23 giugno 1951, n. 114 del 25 giugno 1951, n. 194 del 24 dicembre 1951, l'articolo II dell'Ordine n. 114 del 3 giugno 1952 ed ogni altra disposizione che sia incompatibile con le norme del presente Ordine.

Art. XXVI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 94

- d'iniziativa dei Consiglieri Seganti, Lippi, Serpi, Marini, Staffieri, presentata al Consiglio regionale il 3 agosto 1999 (la Consigliera Seganti ha ritirato la propria firma dalla proposta di legge il 20 luglio 2001);
- assegnata alla II Commissione permanente il 10 agosto 1999;
- esaminata dalla II Commissione permanente il 15 marzo 2001;
- iscritta all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento interno;

- esaminata dal Consiglio regionale il 17 novembre 2001, che ha deliberato il rinvio in Commissione;
- esaminata e approvata, a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 19 luglio 2002, con relazione, di maggioranza, del Consigliere Staffieri e, di minoranza, della Consigliera Dolcher;
- esaminata e approvata, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 12 settembre 2002.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/6235-02 del 24 settembre 2002.

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 26.

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Definizione dell'attività)

1. Ai fini della presente legge, per attività di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, di studio, didattico o amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione finalizzate alla conservazione dell'aspetto esteriore delle spoglie di animali vertebrati o di altri soggetti appartenenti ad altre specie zoologiche, con esclusione dei trofei non naturalizzati di ungulati, nonché al restauro di fauna già preparata nel rispetto della legislazione in materia.

Art. 2

(Esercizio dell'attività di tassidermia)

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, al conseguente rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente e all'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte dei dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, quali i

(30) Vedi nota n. 29.

musei di storia naturale e gli istituti universitari, che prestino la propria opera esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, dandone comunicazione alla Provincia competente, è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e al conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione provinciale.

3. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte di quanti svolgono l'attività a titolo amatoriale nei confronti di soggetti di loro proprietà, che non possono in alcun modo cedere a terzi e che abbiano acquisito nel rispetto della normativa vigente nonché in applicazione dell'articolo 6, comma 1, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente.

Art. 3

(Esame di abilitazione)

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia è conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla Commissione regionale per la tassidermia, nominata dal Presidente della Regione.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, ed è composta da:

- a) un dirigente della struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, con funzioni di Presidente;
- b) due esperti in materia venatoria, di cui uno indicato dalla categoria dei tassidermisti e uno dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative.

3. Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma 1 sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di cui al comma 2, lettera a).

4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacità di riconoscere le specie di cui all'articolo 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di tassidermia.

5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 spetta l'indennità di presenza secondo le norme vigenti in materia.

Art. 4

(Oggetto dell'attività di tassidermia)

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

- a) fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;
- c) fauna domestica;
- d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati;
- e) salvo quanto previsto dall'articolo 5, fauna rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.

Art. 5

(Autorizzazioni in deroga)

1. La Provincia può autorizzare la preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali.

2. La Provincia rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata. In caso di diniego, la Provincia provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.

3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le Province hanno autorizzato la preparazione tassidermica sono affidati al privato.

Art. 6

(Adempimenti e obblighi)

1. Il tassidermista annota giornalmente, su apposito registro vidimato presso la Provincia territorialmente competente, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie consegnatigli per la preparazione; in particolare indica la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonché le generalità della persona che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.

2. Il tassidermista inoltre compila apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dalla persona che ha consegnato l'animale, contenente, oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui al comma 1. Una copia del suddetto modulo è consegnata al proprietario delle spoglie e una inviata alla Provincia competente entro quarantotto ore dal ricevimento delle spoglie medesime.

3. Su tutte le preparazioni è apposto un contrassegno inamovibile con gli estremi del tassidermista e del laboratorio in cui è avvenuta la lavorazione, nonché,

nelle ipotesi di soggetti appartenenti a specie protette, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

4. Le Province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

5. Il tassidermista, al quale sia richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria opera.

6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e al deposito degli animali preparati o da preparare.

7. Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'Amministrazione provinciale e agli organi e agenti di accertamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, al deposito degli animali preparati o da preparare, e del registro di cui al comma 1.

8. E' vietata la detenzione di soggetti non provenienti da attività di tassidermia autorizzata, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall'estero.

Art. 7

(Sanzioni)

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia in violazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di un anno.

2. L'esercizio amatoriale della tassidermia in violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di cinque anni.

3. Le violazioni di ogni altro obbligo previsto dalla presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione pecuniaria da 250 euro a 500 euro per ogni esemplare di fauna appartenente ad una specie protetta;
- b) sanzione pecuniaria da 150 euro a 300 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie cacciabili e alle specie provenienti dall'estero di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- c) sanzione pecuniaria da 50 euro a 100 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie di cui

all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro che detengono esemplari imbalsamati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.

5. E' punita con la revoca dell'autorizzazione la recidiva violazione delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2; il rilascio di una nuova autorizzazione è ammesso a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria, determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione:

- a) le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 e le modalità di nomina della relativa Commissione esaminatrice;
- b) le modalità e i criteri per il rilascio da parte della Provincia delle autorizzazioni di cui all'articolo 2;
- c) le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 5;
- d) le modalità di tenuta del registro e dei moduli di cui all'articolo 6;
- e) ogni altro aspetto richiesto per l'applicazione della presente legge da parte delle Amministrazioni provinciali.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, l'abilitazione professionale e l'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 2, comma 1, non sono richieste a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno tre anni.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 11 e 12 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;
- b) articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 22;
- c) lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1 ottobre 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 («Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali») è il seguente:

Art. 3

(Organi di accertamento)

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Presidente della Giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del T.U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.

All'attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all'esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

Restano fermi i poteri di vigilanza e di accertamento in materia di servizi pubblici di autofinanziamento spettanti ai soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, nonché all'articolo 33 bis della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47

e sue successive modifiche ed integrazioni.

All'accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono, oltre agli organi di cui al primo e terzo comma del presente articolo, i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.

I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Note all'articolo 11

- La legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, reca: «Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne».

- La legge regionale 7 maggio 1990, n. 22, reca: «Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tassidermia. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell'avifauna».

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 («Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Funzioni in materia di gestione della fauna)

1. Le Province svolgono le seguenti attività in materia di gestione della fauna:

- a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
- b) regolamentano l'allevamento, vendita, detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
- c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
- d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà;
- e) *abrogata*
- f) regolamentano l'attività cinotecnica e cinofila;
- g) organizzano, su delega della Regione, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;
- h) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;
- i) svolgono attività di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 237

- d'iniziativa dei consiglieri Vanin, Di Natale, Stefanoni e Molinaro, presentata al Consiglio regionale il 21 febbraio 2002;
- assegnata alla IV Commissione permanente il 27 febbraio 2002;
- esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 6 giugno 2002, 20 giugno 2002 e 11 luglio 2002, e approvata, in tale ultima seduta, dalla Commissione medesima all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Di Natale e Vanin;
- esaminata e approvata dal Consiglio regionale a maggioranza, con modifiche, nella seduta del 17

settembre 2002;

- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/6309-02 del 26 settembre 2002.

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n. 27.

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce alle associazioni ornitologiche regionali il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale.

2. Tale ruolo si estrinseca in particolare attraverso le seguenti iniziative:

- a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;
- b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonché concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale;
- c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;
- d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.

Art. 2

(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni ornitologiche)

1. E' istituito presso il Servizio competente in materia faunistica e venatoria l'Albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia, di se-

guito denominato Albo regionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale.

3. Sono in ogni caso requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale:

- a) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sia ubicata nella Regione Friuli Venezia Giulia. Possono altresì ottenere l'iscrizione all'Albo regionale le associazioni che, pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso un comitato, gruppo o raggruppamento delle associazioni medesime.

4. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4.

5. Alle associazioni iscritte all'Albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei Comuni, le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, nonché tutte le attività collaterali.

Art. 3

(Contributi alle associazioni ornitologiche regionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Le domande di contributo di cui al comma 1, con allegati i programmi annuali di attività, sono presentate al Servizio competente in materia faunistica e venatoria.

3. La Giunta regionale, con apposito Regolamento, disciplina modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi, che dovranno essere destinati prioritariamente per le manifestazioni che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge, le associazioni ornitologiche, per fruire dei contributi di cui all'articolo 3, devono dimostrare di

aver presentato domanda di iscrizione all'Albo regionale.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.1209 ridenominata «Contributi per attività in materia faunistico-venatoria», con riferimento al capitolo 4274 (1.1.162.2.12.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione «Contributi alle associazioni ornitologiche per il finanziamento dei programmi annuali di attività, concernenti iniziative per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2002.

2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.5.8.2.762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1 ottobre 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 («Disciplina del commercio su aree pubbliche»), è il seguente:

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, disciplina con la presente legge il settore del commercio su aree pubbliche.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 253

- d'iniziativa dei consiglieri Stefanoni, Dal Mas, Staffieri e Vio, presentata al Consiglio regionale il 19 aprile 2002;
- assegnata alla IV Commissione permanente il 23 aprile 2002;
- esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 20 giugno 2002 e 11 luglio 2002, e approvata, in tale ultima seduta, dalla Commissione medesima all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Stefanoni, Bortuzzo e Molinaro;
- esaminata e approvata dal Consiglio regionale a maggioranza, con modifiche, nella seduta del 17 settembre 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/6308-02 del 26 settembre 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2002, n. 0292/Pres. (Estratto).

**Legge regionale 13/2000, articolo 1, comma 20.
Accertamento del confine tra i Comuni di Grado e
Marano Lagunare.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la richiesta presentata in data 26 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge re-

gionale 3 luglio 2000, n. 13, con la quale il Sindaco del Comune di Grado ha chiesto l'adozione di un provvedimento di accertamento del confine fra lo stesso Comune ed il Comune di Marano Lagunare, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della stessa legge;

CONSTATATO che il predetto confine costituisce anche confine tra la Provincia di Gorizia e la Provincia di Udine;

VISTA la documentazione presentata dal Comune richiedente e le controdeduzioni presentate dal Comune di Marano Lagunare con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2000;

VISTO il parere della Provincia di Gorizia espresso con deliberazione n. 25 del 20 settembre 2000;

VISTO il parere della Provincia di Udine, espresso con deliberazione n. 36 del 22 maggio 2002;

VISTE le risultanze cui è pervenuta la Direzione regionale per le autonomie locali, competente all'istruttoria dei procedimenti in questione ai sensi del articolo 1, comma 22, della sopra citata legge regionale n. 13/2000, e contenute nella relazione recante «Controversia per la determinazione dei confini fra i Comuni di Grado e Marano Lagunare»;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti e acquisita d'ufficio, e richiamata nella relazione sopra citata;

VISTO l'articolo 1, commi 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 13/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 28 agosto 2002;

DECRETA

Il confine fra i Comuni di Grado e Marano Lagunare ed il corrispondente confine fra le rispettive Province di Gorizia e Udine è accertato nei termini indicati nella relazione di cui all'allegato I e così come rappresentato nella cartografia di cui all'allegato II, costituenti parte integrante del presente provvedimento.

La Direzione regionale per le autonomie locali, d'intesa con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, promuove le opportune correzioni nella cartografia regionale e statale, in conformità al disposto di cui al paragrafo precedente.

Il presente decreto sarà notificato ai Comuni ed alle Province interessati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 settembre 2002

TONDO

(omessi elaborati tecnici depositati in atti).

(vedi cartina allegata)


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383 • L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza. 	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	

INSERZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> • Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1. • Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti 	
COSTO DELL'INSERZIONE	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:	
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl. ogni n. 100 righe di circa 60 battute)	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI	
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti	riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti	riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI	
Versamento in lire o in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione obbligatoria della causale del pagamento.	

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:	
ANNATA CORRENTE	
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A. Via privata OTO, 29 LA SPEZIA	
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE	
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13 UDINE	
LIBRERIA CARDUCCI Piazza XX Settembre, 16 UDINE	
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16. GORIZIA	
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre PORDENONE	
LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggiore, 31 TREVISO	
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2 PARMA	
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742. VENEZIA	
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62 MILANO	
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3 TORINO	
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2. GENOVA	
ANNATE PRECEDENTI	
• rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)	DAL 1964 AL 31.3. 2001
• rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582	DALL'1/4/2001



PERIMETRO ESISTENTE
PERIMETRO NUOVO
AREE DA ESCORPORARE
AREE DA INCLUDERE

BAITA DI MUGGIA



Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione regionale delle foreste

Cartografia forestale informatizzata

Comuni di Grado-Terzo di Aquileia
Torviscosa-S. Giorgio di Nogaro-Marano

Base cartografica
CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA
SCALA 1:5.000
FOGLI: 108032-108043-108071-108072
108083-108084

SCALA DI RIPRODUZIONE 1:20.000
Redatta da: arch. Andrea Missio
Collaboratori:



— Linea di accertamento
del confine amministrativo
tra i comuni di Grado-Marano